

# **ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MODENA**

**Ente di diritto pubblico ai sensi del  
DLCPS 13 settembre 1946, n. 233**



**(Deposito n. MO2006C000801 – del 29 dicembre 2006)**

## **LINEE GUIDA DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO**

**(approvate dal Consiglio Direttivo il 19.12.2006)**

**ART. 1**  
**FINALITA'**

1. Le presenti Linee guida di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo del marchio, adottate dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Modena, sono dirette a disciplinare le procedure per il rilascio, la diffusione e l'uso del marchio, delle attività connesse e dei relativi servizi.

**ART. 2**  
**DESCRIZIONE DEL MARCHIO**

1. Il marchio è così caratterizzato:  
“Entro un modesto ornato trovasi rappresentato di profilo sinistro l'Evangelista Luca, seduto, recante nella mano destra il calamo e nella sinistra il volume dell'Evangelio, il viso rivolto verso il cielo, da cui scendono raggi ad illuminare lo scrittore; in secondo piano è raffigurato il toro simbolo dell'evangelista. Un cartiglio in alto porta la scritta “Collegium Medicorum Mutinae” ed un altro in basso reca il nome “S. Luca. Detta rappresentazione, contenuta entro un doppio cerchio, è di colore rosso. In forma circolare è indicata, in colore grigio, la seguente dizione: Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi (in alto) e degli Odontoiatri di Modena (in basso).”

**ART. 3**  
**REGISTRAZIONE**

1. L'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Modena ha registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per il tramite della Camera di Commercio di Modena il marchio descritto all'art. 2 contraddistinto con il N° MO2006C000801 del 29 dicembre 2006 nelle classi di prodotto: N.16 stampa su carta, stampati, riviste periodiche; N.38 Telecomunicazioni (newsletter agli iscritti); N. 41 educazione, formazione, attività culturali, aggiornamento; N. 44 servizi di un medico.
2. La registrazione è avvenuta in conformità alle norme tenuto conto che:  
il marchio è segno di immagine identificativa certa, per le sue origini che derivano dall'antico Collegio dei medici modenesi come desumibile dagli Statuti del Comune

di Modena del 1327 conservati nell'archivio Storico Comunale.

3. l'uso del marchio è autorizzato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine e dal Presidente che lo rappresenta, con l'osservanza del presente regolamento.

#### **ART. 4**

##### **PROPRIETA' E SEDE**

1. Il marchio è di proprietà dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Modena e ha sede legale e amministrativa presso l'indirizzo fiscale dello stesso.
2. L'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Modena può concedere, a titolo gratuito a enti e associazioni che ne fanno richiesta l'uso del marchio;
3. La concessione di utilizzo verrà valutata di volta in volta dal Consiglio Direttivo e dal Presidente e verrà data conferma scritta dell'avvenuto consenso all'utilizzo dello stesso.

#### **ART. 5**

##### **DURATA**

1. La durata delle presenti Linee guida è illimitata, fatto salvo quanto imposto dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per la validità della registrazione legale del marchio. Qualsiasi modifica o integrazione apportata dal Consiglio Direttivo dell'Ordine alle presenti linee guida non comporterà una nuova domanda di registrazione del marchio presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
2. E' fatto obbligo all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Modena di effettuare i controlli previsti dalle disposizioni di legge e dal presente regolamento.

#### **ART. 6**

##### **FINALITA' DELL'USO DEL MARCHIO**

1. Finalità della divulgazione e dell'uso del marchio sono:
  - a) promuovere l'immagine dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri quale istituzione a livello locale, regionale e nazionale;
  - b) valorizzare nei confronti dei partecipanti il patrocinio concesso dall'Ordine dei medici chirurghi e degli Odontoiatri di Modena per eventi culturali, formativi e deontologici;

- c) qualificare la comunicazione dell'Ordine provinciale presso gli iscritti agli Albi;
- d) promuovere e favorire il progresso culturale e l'aspetto deontologico;
- e) contraddistinguere la certificazione dei crediti dei professionisti acquisiti attraverso frequenza di corsi organizzati;
- f) promuovere e favorire il suo valore morale.

## **ART. 7**

### **USO DEL MARCHIO**

1. La concessione all'uso del marchio è rilasciata a soggetti pubblici e privati, per eventi culturali, formativi e deontologici, che hanno contestualmente ottenuto il patrocinio dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Modena.
2. Le richieste devono contenere tutte le specifiche dettagliate e attinenti al presente statuto.
3. L'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Modena, che è proprietario del marchio, si riserva il potere di concedere l'uso del marchio al di fuori delle finalità di cui all'articolo 6 per eventi che hanno rilevanza per la professione medica e odontoiatrica.
4. l'uso del marchio è riconosciuto, a titolo gratuito, agli iscritti per apposizione su carta intestata o altro, su richiesta degli interessati che posseggano il requisito dell'iscrizione all'Ordine dei medici Chirurghi e Odontoiatri di Modena, fino a revoca da parte del Consiglio Direttivo o da parte del Presidente.

## **ART. 8**

### **RILASCIO DEL MARCHIO**

1. La concessione d'uso del marchio compete al Consiglio Direttivo dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Modena e al Presidente che lo rappresenta.
2. Nell'autorizzazione deve essere indicato il modo d'uso, le finalità e il rispetto delle caratteristiche estetiche del marchio. Devono essere, inoltre, indicati tutti gli aspetti relativi alle modalità di utilizzo.

**ART. 9**  
**PROPRIETA' DEL MARCHIO**

1. La proprietà del marchio non è cedibile e non è trasmissibile a terzi, né inter vivos, né mortis causa, ed è strettamente connessa all'esercizio professionale della medicina e della odontoiatria e alla esistenza dell'Ordine stesso.
2. Non è consentito il godimento e l'uso del marchio da parte di terzi senza la preventiva concessione del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Modena o del Presidente che lo rappresenta.

**ART. 10**  
**DIRITTO DI PROPRIETA'**

1. Spetta all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Modena la difesa in giudizio per violazione delle norme in materia di marchio e brevetto.

**ART. 11**  
**SCIOGLIMENTO**

1. Qualora l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Modena perda per qualsiasi causa il diritto di proprietà sul marchio è tenuto a darne comunicazione ufficiale e tempestiva.
2. Qualora l'Ordine dei Medici Chirurghi o Odontoiatri di Modena dismetta o modifichi volontariamente il marchio, le autorizzazioni esistenti sull'uso del marchio decadono automaticamente senza alcun onere a carico della dell'Ordine.

**ART. 12**  
**RISPETTO DELLA SIMBOLOGIA**

1. La simbologia del marchio con: i colori, le forme, i caratteri di stampa, deve attenersi a quella registrata e depositata presso l'Ufficio italiano Brevetti e Marchi e a quanto stabilito dall'Ordine che ne ha la proprietà.

2. Sarà perseguita dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Modena, ai sensi del codice civile, qualsiasi denominazione istituzionale, d'impresa, ditta o insegna, identica o simile per prodotti o servizi identici o affini al marchio.
3. Ogni storpiatura, o legame con altri marchi, che possano ledere la proprietà o togliere alla stessa vantaggi sarà perseguita dall'Ordine dei medici chirurghi e dagli odontoiatri di Modena..

### **ART. 13**

#### **CLAUSOLE GENERALI E FORO COMPETENTE**

1. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti linee guida si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge nonché a quanto stabilito dalla normativa in materia di marchi registrati e da quanto dichiarato, pubblicato e diffuso, dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Modena che elegge competente per il giudizio il Foro di Modena; detto vincolo è condizione inderogabile da apporsi e approvarsi in ogni atto di concessione del marchio.